

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL  
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA  
RELAZIONI FAMILIARI E SUCCESSORIE NELL'EUROPA DEL SUD**

L'Università degli studi di Verona con sede in Verona, Via San Francesco, n. 8, Codice Fiscale 93009870234, nella persona del Magnifico Rettore, prof. Nicola Sartor, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte, rispettivamente, nelle sedute del \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_;

e

la Universidad de Educación a Distancia (UNED) con sede in Madrid, calle Bravo Murillo, 38, Codice Fiscale (CIF) Q-2818016-D, nella persona del Magnifico Rettore, prof. Alejandro Tiana, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte, rispettivamente, nelle sedute del \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_;

La Universidade do Porto con sede in Porto, Praça de Gomes Teixeira, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, nella persona del Magnifico Rettore, prof. Sebastião Feyo de Azevedo, ivi domiciliato per la carica, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte, rispettivamente, nelle sedute del \_\_\_\_\_ e del \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

che è interesse delle Università convenzionate instaurare una collaborazione per la promozione della ricerca e per lo sviluppo normativo nelle tematiche della famiglia e delle successioni mortis causa;  
che è interesse delle Università convenzionate approfondire i sempre più complessi legami fra diritto interno ed europeo;  
che è intenzione delle Università convenzionate costituire un organismo scientifico di riferimento per approfondire le tematiche familiari e successorie, in particolare nell'Europa del sud;  
che è interesse delle parti rendere effettivo attraverso la costituzione di detto organismo i temi della ricerca;  
che è intenzione delle Università convenzionate coinvolgere nell'iniziativa personale di ricerca anche di enti esterni, pubblici e privati, interessati, dedicati e/o funzionali alle finalità esposte con le modalità indicate in convenzione;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1 - Costituzione**

Per il perseguimento delle finalità oggetto del presente accordo, le parti decidono di istituire il « Centro Interuniversitario di Ricerca su Relazioni familiari e successorie nell'Europa del sud ».

Il Centro è organizzato d'intesa tra le Parti e con la collaborazione di ciascuna di esse.

**Articolo 2 - Finalità**

Il « Centro Interuniversitario di Ricerca su Relazioni familiari e successorie nell'Europa del sud » si propone di:

- a) promuovere e coordinare programmi di ricerca sul diritto di famiglia e sul diritto delle successioni *mortis causa*;
- b) partecipare, attraverso *partnership* su base volontaria tra le Università interessate aderenti al

Centro, a progetti di ricerca, a livello nazionale e internazionale, sulle tematiche di interesse del Centro stesso;

- c) favorire la comunicazione sui temi di competenza del Centro attraverso l'organizzazione di seminari, *workshop*, convegni e altre iniziative di divulgazione scientifica e la diffusione dei risultati della ricerca attraverso *report* e pubblicazioni scientifiche;
- d) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazioni con Istituti, Dipartimenti e Centri di Ricerca nazionali e internazionali promuovere programmi di formazione sui temi di competenza del Centro;
- e) stimolare iniziative di collaborazioni scientifiche interdisciplinari.

### **Articolo 3 - Sede Amministrativa del Centro**

Ai soli fini organizzativi e amministrativi, il Centro ha sede presso quella tra le Università convenzionate alla quale appartiene il Direttore.

La sede cambia ogni tre anni e si stabilisce, a turni regolari, in ciascuna delle Università convenzionate, previa comunicazione formale alle medesime Università.

### **Articolo 4 - Afferenti al Centro**

Afferiscono al Centro su domanda inoltrata al Direttore del Centro e trasmessa al Consiglio Direttivo, che ne delibera l'accettazione:

- a) docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca, tecnici e dottorandi di ricerca appartenenti alle Università convenzionate;
- b) i dottori di ricerca con documentati titoli scientifici pubblicati su riviste di riconosciuto prestigio e singolarmente cooptati dal Consiglio Direttivo;
- c) ricercatori afferenti a istituzioni pubbliche nazionali e regionali, nonché a enti e imprese, fondazioni e società scientifiche che svolgono la loro attività in settori attinenti o comunque coerenti con le finalità del Centro.

### **Articolo 5 - Organi del Centro**

Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) il Direttore.

### **Articolo 6 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di programmazione e di direzione delle attività del Centro.

In particolare, il Consiglio Direttivo è chiamato a:

- a) stabilire le linee generali di indirizzo dell'attività del Centro nell'ambito delle finalità del centro;
- b) approvare il piano annuale delle attività e il relativo utilizzo delle risorse del Centro;
- c) approvare il rendiconto annuale sulle attività svolte e il relativo utilizzo delle risorse del Centro;
- d) approvare le modifiche della Convenzione istitutiva, da sottoporre in seguito alle università convenzionate;
- e) assicurare i necessari legami con le istituzioni pubbliche e private che hanno competenza sulle attività oggetto del Centro;
- f) approvare òle richieste di adesione da parte di altre Università.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre esponenti per ciascuna Università aderente al Centro. Gli esponenti del Consiglio Direttivo sono nominati dai rispettivi Rettori su designazione dei membri delle Università afferenti. Le modalità delle designazioni sono lasciate alla autonoma scelta di ciascuna Università aderente al Centro.

Il Consiglio Direttivo, convocato in qualsiasi forma purché idonea, è presieduto dal Direttore del Centro e si riunisce almeno una volta l'anno.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente almeno la metà degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche per via telematica. È possibile, altresì, che uno o più membri

partecipino alle adunanze del Consiglio Direttivo per tele-videoconferenza. In entrambe le dette circostanze, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Direttore.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 6 anni.

Il primo Consiglio Direttivo deve essere costituito entro due mesi dalla stipula della presente Convenzione.

### **Articolo 7 - Il Direttore**

Il Direttore è eletto fra i membri del Consiglio Direttivo appartenenti all'Università afferente alla quale spetta secondo il turno stabilito dal primo Consiglio Direttivo stesso.

Al Direttore compete la guida scientifica e funzionale Centro, sulla base dei programmi di lavoro, delle finalità e delle linee generali di indirizzo stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) è responsabile del Centro, nei limiti delle norme vigenti e dei regolamenti dell'Università sede amministrativa del Centro;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- c) coordina e sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che interessano il Centro;
- d) porta in esecuzione tutte le delibere del Consiglio Direttivo;
- e) predispone il piano annuale sulle attività e sul relativo utilizzo delle risorse del Centro, nonché il rendiconto annuale sulle attività svolte, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- f) assieme al rendiconto annuale presenta al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, una relazione sull'attività svolta.

### **Articolo 8 - Finanziamenti e amministrazione**

La gestione amministrativo-contabile del Centro è assicurata dalle strutture e dagli uffici dell'Università sede del Centro ed è effettuata secondo le disposizioni vigenti presso l'Università stessa. Gli oneri relativi all'organizzazione del Centro graveranno sulle risorse del Centro stesso.

Il Centro opera mediante i seguenti finanziamenti con destinazione vincolata alle attività del Centro stesso:

- a) contributi eventualmente erogati dalle stesse Università convenzionate su base volontaria e compatibilmente con le rispettive disponibilità e regolamentazioni, per la realizzazione di progetti specifici;
- b) fondi erogati a qualsiasi titolo da Enti pubblici e Soggetti privati nazionali ed internazionali;
- c) proventi derivanti da fondi pubblici o privati a sostegno della ricerca;
- d) proventi derivanti da atti di liberalità;
- e) proventi derivanti da prestazioni per conto terzi, contratti e convenzioni, da definire secondo la presente Convenzione e secondo le norme dell'Ateneo sede amministrativa;
- f) proventi derivanti da partecipazione a bandi per progetti di sostegno alla ricerca, in conformità a quanto previsto nel presente atto.

### **Articolo 9 - Partecipazione a progetti**

Le parti aderenti al Centro non possono essere chiamate a rispondere solidalmente di eventuali obbligazioni assunte dal Centro stesso nell'ambito di progetti a cui non abbiano specificatamente aderito.

Eventuali fabbisogni di copertura derivanti da mancati finanziamenti a seguito di rendicontazione dei progetti rimangono in capo alle sole Università aderenti allo specifico progetto.

I rapporti tra le parti per la realizzazione dei progetti di cui al presente articolo saranno oggetto di regolamentazione in appositi atti in conformità al bando competitivo e alle disposizioni del presente accordo per quanto applicabili.

Ciascuna Università resta libera e potrà individualmente partecipare a Progetti diversi da quelli ai quali partecipa il Centro. Le Parti che parteciperanno individualmente a detti progetti sono tenute alla riservatezza relativamente alle attività del Centro.

**Articolo 10 - Adesioni ulteriori**

Possono aderire al Centro altre Università, a seguito di formale richiesta da inoltrare per l'approvazione al Consiglio Direttivo e, in seguito, per gli adempimenti formali, al Direttore del Centro.

**Articolo 11 - Durata, rinnovo e recesso**

La presente convenzione entra in vigore dalla data di stipula, ha una validità di sei anni accademici ed è rinnovabile previa comunicazione scritta tra le parti.

Le Università contraenti possono recedere dalla convenzione, dando una disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Direttore del Centro.

**Articolo 12 - Registrazione**

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.